



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Città Metropolitana di Bari

All. A - Approvato
con delibera del
Consiglio Comunale
n. 9 del 26.03.2018

STATUTO
COMUNALE

Aggiornato al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267 del 18.8.2000

Premessa

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Acquaviva delle Fonti città aperta

1. Il Comune di Acquaviva delle Fonti è una comunità aperta ad uomini e donne, anche di diversa cittadinanza e apolidi.
2. Il Comune rappresenta la comunità che vive e lavora nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico, nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
3. Il Comune rappresenta la comunità locale nei rapporti con lo Stato, con la Regione Puglia, con l'area Metropolitana e con altri enti pubblici o soggetti pubblici e privati.

Art. 2

Sede comunale – Stemma, gonfalone e logo del Comune

1. La sede del Comune è sita in Atrio Palazzo di Città, n° 1, nel palazzo municipale denominato “Palazzo De Mari”; presso di esso hanno sede i principali uffici dell'Amministrazione Comunale e si riuniscono di regola gli organi collegiali.
2. Lo stemma del Comune è quello descritto con Decreto del Capo del Governo del 25 febbraio 1936 e confermato con provvedimento n° 61 del 21/1/1962 del Capo del Governo.
3. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore azzurro nel centro del quale è posto lo stemma dell'Ente. Per l'uso del gonfalone si osserva il D.P.C.M. del 3 giugno 1986.
4. Il Sindaco dispone che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede Comunale in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l'Amministrazione in celebrazioni ufficiali.
5. Il Comune utilizza un logo distintivo che ne caratterizza i documenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale.
6. L'utilizzo del logo è concesso dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti che vengono in relazione con l'Amministrazione e che intendono qualificare la loro attività anche con un elemento di evidenziazione grafica.
7. L'utilizzo dello stemma, del gonfalone e del logo saranno disciplinati da apposito regolamento.

ART. 3

Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune

1. Il Comune è un Ente democratico che riconosce l'unità della Nazione e la Sovranità dello Stato.
2. E' dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. È titolare, inoltre, di autonomia impositiva e finanziaria che esercita nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune sostiene e promuove l'affermazione dei diritti umani, la cultura della pace, della cooperazione internazionale e dell'integrazione etnico-culturale, in linea con i principi generali ispiratori dell'Unione Europea; orienta la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.
4. Il Comune ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati comunque presenti sul territorio comunale, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale ed internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità:
 - a. sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
 - b. promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo economico, sociale e culturale;
 - c. garantendo (anche attraverso azioni positive) la pari opportunità sociale ed economica fra donne e uomini;
 - d. realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali; tutelando e sostenendo la famiglia e valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo; tutelando e promuovendo la maternità considerandola un bene di tutta la Comunità e elaborando adeguati interventi a favore dei soggetti più deboli, dei minori, degli anziani, dei disabili, curandone l'assistenza, l'accessibilità dei luoghi e l'integrazione con pari dignità nel tessuto socio-economico della città;
 - e. rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura;
 - f. tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita.
5. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.

6. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
7. Il Comune esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività, valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione locale.
8. L'attività amministrativa del Comune è svolta uniformando la sua azione ai principi di legalità secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione.
9. Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.
10. Nel rispetto del principio di sussidiarietà è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione.

Art. 4

Tutela dei cittadini: salute e sicurezza

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute incentivando la prevenzione e ponendo in atto idonei strumenti per renderlo effettivo. Particolare riguardo verrà posto nei confronti della salubrità dell'ambiente, del posto di lavoro, della tutela della maternità, dell'infanzia e della terza età.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento ai disabili, ai minori ed agli anziani, ai quali riconosce il merito di aver contribuito allo sviluppo socioeconomico e culturale dell'attuale tessuto sociale.
3. Il Comune di Acquaviva delle Fonti realizza sulla base della reciprocità la collaborazione interistituzionale con l'Ospedale Generale Regionale "F. Miulli", per promuoverne lo sviluppo e per la valorizzazione del territorio comunale.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e produttivo

1. Il Comune riconosce nell'ambiente, inteso nell'accezione più ampia del termine, un valore assolutamente primario e adotta le misure necessarie per la difesa del paesaggio, del suolo e del sottosuolo e per la eliminazione delle cause di inquinamento e di degrado.
2. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Il Comune di Acquaviva delle Fonti promuove ed attua un organico assetto del territorio mediante attività di pianificazione degli insediamenti umani, degli impianti turistici, agroalimentari, sanitari, commerciali, artigianali, industriali e delle infrastrutture sociali.

-Art.6

Promozione della cultura e dello sport

1. Il Comune promuove la cultura in tutte le sue espressioni e ne favorisce lo sviluppo, tutela e valorizza il patrimonio culturale tramandato, quale testimonianza della civiltà locale e inestimabile ricchezza da conservare e rispettare; opera a tal fine per la salvaguardia delle figure storiche locali, delle tradizioni e del dialetto.
2. Il Comune favorisce e valorizza le attività sportive, anche quelle dilettantistiche.
3. Il Comune riconosce le associazioni esistenti per lo svolgimento delle attività culturali, sportive e ricreative, favorisce l'istituzione di associazioni nuove, con particolare riferimento a quelle giovanili e a quelle senza fine di lucro.
4. Il Comune promuove la creazione di idonee strutture; servizi ed impianti per l'attività culturale e la pratica sportiva, e ne agevola l'accesso in forma individuale e associata.
5. Il Comune persegue le suesposte finalità anche attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e può individuare forme di affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ad associazioni sportive, demandando ad apposito regolamento le modalità di rilascio delle concessioni, i criteri di priorità, gli obblighi del concessionario e le tariffe applicative.

Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, del recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

2. Promuove lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e convenzionata, al fine di favorire l'attuazione del diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici, con particolare riguardo alle esigenze abitative, economiche, sociali, assistenziali, sanitarie, scolastiche e turistiche.
4. Il Comune predispone piani di pronto intervento da attivarsi in caso di pubbliche calamità, secondo le previsioni dell'apposito regolamento comunale, anche attraverso la valorizzazione e sollecitazione di forme locali di volontariato.

ART. 7 BIS

Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico, coerentemente con le origini dell'insediamento acquavivese e con la sua vocazione storica che si estrinseca nella denominazione "Acquaviva delle Fonti" e nel motto "Pura Defluit", oltre che nello stemma di cui all'art.2, co. 2;

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune promuove e tutela nell'ambito delle sue competenze lo sviluppo economico della comunità acquavivese attraverso differenti sistemi di servizi.
2. Il Comune promuove in particolare l'incremento delle attività agricole e della trasformazione dei prodotti del suo tipico paniere, del commercio, dell'industria e dell'artigianato, attraverso la partecipazione del settore privato alla realizzazione del bene comune secondo logiche sostenibili di valorizzazione della tradizione locale.
3. Il Comune agevola e sviluppa in collaborazione fra sistema pubblico e sistema privato nuove forme di associazionismo strumentali alla promozione e alla collocazione sui mercati delle produzioni locali, al fine di garantire più eque remunerazioni del lavoro, il decollo di nuove forme associative e d'autogestione e la creazione di stabili reti d'impresa, individuando nella Consulta alle attività produttive un interlocutore privilegiato.
4. Il Comune sostiene le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi di ricezione.

Art. 9

Programmazione economico-sociale e pianificazione territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale, in collaborazione con le forze sociali, i lavoratori e le associazioni di categoria, le formazioni economiche e culturali operanti nel suo territorio.
2. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle persone, con riferimento a situazioni di particolare disagio o svantaggio, attivando un sistema di solidarietà sociale, anche attraverso l'apporto del volontariato laico e religioso, dell'associazionismo e del terzo settore con lo scopo di realizzare effettive condizioni di benessere e di sicurezza sociale.

Le suddette finalità saranno perseguite anche attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari, individuando forme di affidamento degli immobili di proprietà comunale.

Art. 10

Partecipazione e informazione

1. Il Comune assicura la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dall'art. 8 del decreto legislativo 267/2000, nelle modalità e forme di cui al successivo Capo II del Titolo III.
2. Il Comune riconosce nell'informazione un diritto primario della comunità e realizza un sistema di comunicazione interno ed esterno per:
 - a) assicurare la migliore conoscenza e la migliore applicazione delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti comunali;
 - b) illustrare le attività e il funzionamento del Comune;
 - c) promuovere e favorire la conoscenza e l'accesso dei cittadini ai servizi.
3. Il Comune favorisce la semplificazione delle procedure e la modernizzazione delle strutture organizzative, utilizzando a tal fine tutti gli strumenti idonei necessari a stabilire un dialogo permanente con la comunità.
4. Sul sito informatico del Comune sono pubblicati l'Albo on-line e tutte le informazioni previste dall'ordinamento vigente inerenti gli organi di governo, i Dirigenti e i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, i procedimenti amministrativi assieme alle modalità di partecipazione anche telematica.
5. Il Comune garantisce a chiunque il diritto alla cittadinanza digitale come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n. 82/2005.

Art. 11

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva il Comune può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 12

Pari opportunità

1. Il Comune cura l'adozione di iniziative idonee atte a promuovere, nell'organizzazione del lavoro, la parità di genere tra uomini e donne.
2. Il Comune promuove e favorisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli altri organi collegiali, nonché negli Enti, Consorzi, Aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art.13

Organi di Governo

1. Sono organi rappresentativi del Comune: il Sindaco ed il Consiglio Comunale eletti direttamente; la Giunta di nomina sindacale. Spettano loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l'esercizio delle competenze previste dallo Statuto nell'ambito della legge.
2. Sono altresì organi a rilevanza istituzionale il Presidente del Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari permanenti, la Conferenza dei Capigruppo e il Collegio dei Revisori Contabili.

Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

Competenze e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività Acquavivese e l'organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo; esercita le potestà e adotta i provvedimenti secondo le modalità stabilite dalla legge e dalle norme regolamentari.

Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Art. 15

Prima adunanza

1. Il Sindaco convoca, ai sensi dell'art.40 del T.U.E.L., entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, la prima adunanza del Consiglio Comunale da tenersi nel termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. La prima adunanza è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea; è Consigliere Anziano chi ottiene nelle elezioni la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art.73 del T.U.E.L., con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
3. Il Consiglio Comunale, esaminate le eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità, provvede, alla convalida dei Consiglieri eletti ed alle eventuali surrogazioni, nonché alla elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio, in caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano, così come individuato dall'art. 40 del TUEL, successivamente il Sindaco comunica la composizione della Giunta.

Art. 16

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del consiglio stesso, ivi compreso il Sindaco, ed a scrutinio segreto. Se dopo due votazioni nessuno dei Consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra i due Consiglieri che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti, risultando eletto colui che

ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

2. Eletto il Presidente, si procede all'elezione del vice presidente, con le stesse modalità indicate al comma precedente scelto tra i consiglieri di opposizione se il presidente è espressione della maggioranza o viceversa.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del medesimo. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari, sono svolte dal Consigliere Anziano
4. Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale, salvi i casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, in cui si procederà a nuova elezione.
5. Alla Presidenza del Consiglio sono assicurate strutture e dotazioni idonee allo svolgimento della propria funzione.
6. Il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio possono essere revocati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti per gravi violazioni degli obblighi del loro ufficio.
7. La proposta di revoca è formulata da almeno 1/3 dei membri assegnati al Consiglio Comunale e contiene l'ipotesi di delibera da mettere in votazione con l'indicazione specifica dei casi di violazione addebitabili al Presidente o al Vice Presidente.

Art. 17

Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio, rappresenta l'Assemblea Consiliare nei rapporti con gli altri organi istituzionali ed all'esterno dell'Amministrazione, dirige i lavori consiliari, ispirandosi a criteri di imparzialità e di tutela delle prerogative dei singoli consiglieri in conformità con il Regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio assicura inoltre, adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio ai sensi dell'art. 39 del D. Leg.vo 267 del 2000.
3. La carica di Presidente di Consiglio è incompatibile con quella di componente di Commissioni Consiliari, alle quali può partecipare, senza diritto di voto.

Art. 18

Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione del Vice Presidente designato dall'opposizione, ove il Presidente medesimo sia stato designato dalla maggioranza.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo e quando venga espressamente delegato.
3. In caso di assenza, vacanza, impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere Anziano.

Art. 19

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, secondo le modalità e salvi i casi previsti dai Regolamenti, in cui la pubblicità potrebbe recare pregiudizio a diritti soggettivi.

Art. 20

Le votazioni

1. Le votazioni avvengono con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 21

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da uno o più componenti, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ai gruppi e la loro consistenza numerica.
3. I Presidenti dei gruppi costituiscono la "Conferenza dei Capigruppo", le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 22

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è formata dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Vice Presidente e dai Capigruppo consiliari o loro delegati.
2. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal presente Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, contribuendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale; in particolare essa:

- a. coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale nella programmazione e nella organizzazione dei lavori delle singole riunioni;
- b. concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;
- c. deve essere sentita dal Presidente dell'assemblea nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 23

Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni Consiliari permanenti a cui è garantita la partecipazione di tutti i gruppi.
2. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme per la costituzione ed il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei Dirigenti, funzionari responsabili e impiegati degli Uffici comunali; possono altresì avvalersi secondo criteri previsti dal regolamento di esperti esterni che partecipano alle sedute con funzione consultiva.
5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi: il regolamento indica le materie nelle quali il parere delle Commissioni è obbligatorio.

Art. 24

Commissioni speciali e di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari: le Commissioni speciali o di indagine concludono la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio Comunale che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.

2. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione e l'attività, sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 25

Garanzie per le minoranze

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali, l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche; nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.
2. Per la tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal Consiglio tra Consiglieri designati dai Gruppi consiliari di minoranza, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs n° 267/2000.

Art.26

Commissione pari opportunità

1. La Commissione per le pari opportunità istituita dal Consiglio Comunale definisce politiche, programmi e progetti atti a favorire l'effettiva uguaglianza tra uomo e donna.
2. I componenti, anche esterni, della Commissione sono nominati dal Consiglio secondo criteri di rappresentatività culturale, sociale e politica.
3. La Commissione, la cui attività è disciplinata dal regolamento del Consiglio Comunale, formula proposte e osservazioni su ogni questione attinente alle politiche ed alle problematiche delle pari opportunità, in stretto rapporto con le associazioni e i movimenti rappresentativi delle realtà sociali.
4. La Giunta Comunale consulta preventivamente la Commissione pari opportunità sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio per le azioni rivolte alla realizzazione della parità tra i sessi.
5. La Commissione che dura in carica per l'intero mandato del Consiglio Comunale, usufruisce delle strutture e delle risorse previste per le Commissioni consiliari dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 27

Regolamento del Consiglio Comunale

1. Nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune; con la stessa maggioranza sono approvate le relative modifiche.

2. Il Regolamento disciplina:
 - a) modalità e termini di convocazione
 - b) tipologia delle sedute
 - c) la presentazione, discussione e votazione delle proposte
 - d) il quorum strutturale e funzionale
 - e) l'assegnazione al Consiglio di servizi, attrezzature e risorse.

Art. 28

Il Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. La legge regola l'elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica, il loro numero ed il loro status giuridico.
3. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Il Consigliere è tenuto a giustificare la sua assenza dalla seduta di Consiglio. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive nell'arco dell'anno senza giustificato motivo, determina l'attivazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza, ai sensi del Regolamento comunale.
5. Il Consigliere ha il diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, istanze di sindacato ispettivo e mozioni.
6. Quando l'interrogante o l'istante richiede espressamente una risposta scritta, il Sindaco o un Assessore all'uopo delegato rispondono entro 30 giorni, o comunque in occasione del primo Consiglio comunale successivo. I Consiglieri hanno, altresì diritto di presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio Comunale.
7. Il Consigliere ha diritto a ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio delle proprie funzioni, senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione e sempre che non venga intralciato il normale iter gestionale della pratica. Ha inoltre, diritto ad ottenere copia di tutta la documentazione, preferibilmente in formato digitale, previa richiesta scritta avanzata al dirigente competente senza necessità di autorizzazione.
8. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
9. Il Consigliere ha diritto di ottenere da parte del Presidente del Consiglio un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei "Capigruppo" di cui al precedente art. 22.

10. I Consiglieri hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio con le modalità previste dalla legge.
11. Le convocazioni del Consiglio e le comunicazioni ufficiali connesse all'esercizio delle funzioni sono recapitate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento. Ove per causa di forza maggiore la spedizione telematica tramite Posta Elettronica Certificata PEC non possa aver luogo, le convocazioni del Consiglio e le comunicazioni ufficiali connesse all'esercizio delle funzioni sono recapitate nel domicilio eletto del consigliere Comunale nell'ambito del territorio comunale.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, devono essere presentate secondo le previsioni e le procedure del D. Lgs. 267/2000 del TUEL. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Nel caso di dimissioni e, comunque, in ogni caso in cui, durante il mandato consiliare uno, o più seggi rimangono vacanti, questi vengono attribuiti al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'eletto. La convalida deve avvenire alla prima seduta consiliare successiva alla vacanza.

Nel caso di sospensione adottata ai sensi di legge il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento, procede alla sostituzione temporanea, affidando la supplenza al primo dei non eletti della lista di appartenenza del Consigliere sospeso. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Il Consigliere non può ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune, oltre negli altri casi previsti per legge.

Art. 29

Consigliere Straniero aggiunto

I cittadini stranieri residenti da almeno un anno nel comune eleggono un consigliere aggiunto, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, conformemente ad apposito regolamento.

Art. 30

Programma di governo

1. Entro 120 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco presenta le linee programmatiche dei progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Ogni consigliere può intervenire nella loro definizione proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.

2. La verifica Consiliare dell'attuazione del programma avviene ogni anno in sede di approvazione del conto consuntivo (per l'attività svolta nell'anno precedente) ed in sede di verifica degli equilibri di bilancio (per l'attività svolta in corso d'anno).
3. Al termine del suo mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione del programma di governo.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I

Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 31

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede e di un numero di Assessori fino a cinque, e comunque nel limite massimo previsto dalla legge, tra cui il Vicesindaco in conformità alle norme vigenti.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere
3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
4. Il Consigliere comunale nominato Assessore, cessa dalla carica elettiva all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista, secondo quanto disposto dall'art. 35 del presente statuto.
5. Nella composizione della Giunta è garantita la presenza di ambo i sessi.

Art. 32

Gli Assessori

1. Il Sindaco nomina gli Assessori nei modi e nei termini previsti dalla legge.
2. Agli Assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di Consigliere Comunale e per la carica di Sindaco.
3. Gli Assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica.
4. Le dimissioni da Assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al Sindaco e comunicate al Segretario Comunale e non necessitano di presa d'atto.

5. Gli Assessori, per delega del Sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
6. Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza interna ed esterna, adottano gli atti di competenza del Sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'Ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
7. Le deleghe conferite agli Assessori, ogni loro modifica o revoca sono comunicate prontamente dal Sindaco al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta utile, al Segretario Comunale e ai Dirigenti in conformità con le norme in vigore.

Art. 33

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale si riunisce anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce; nella convocazione è stabilito l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Sindaco.
3. Le sedute non sono pubbliche ma il Sindaco o la Giunta Comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentanti del Comune, i Capigruppo Consiliari, il Presidente del Consiglio Comunale o delle Commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio.
4. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e cura la redazione delle deliberazioni.

Art. 34

Competenze e attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate.
2. La Giunta Comunale attua gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale; indica con provvedimenti

di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario e ai Responsabili dei Servizi; esercita potere di proposta al Consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. In particolare, nell'attività propositiva e di impulso, la Giunta Comunale, come previsto dalle leggi:

- a) elabora e propone al Consiglio gli atti di programmazione;
- b) predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.

4. La Giunta Comunale nell'attività di iniziativa e di raccordo:

- a) delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al Comune;
- b) indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario del Comune e ai dirigenti;
- c) indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
- d) emana eventuali direttive o indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il Comune in eventuali contenziosi.

5. Nell'attività di amministrazione la Giunta Comunale:

- a) adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo Statuto;
- b) adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
- d) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; approva transazioni e rinunce alle liti;

Art. 35

Revoca degli Assessori

- 1. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più Assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi.
- 2. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale.
4. L'Assessore decade dalla carica nei casi previsti dalla legge.

Art. 36

Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina "Vice Sindaco" un Assessore che in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.

Capo III

IL SINDACO

Art. 37

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le disposizioni dettate dalla legge, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale, di cui è membro.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco, la sua durata in carica, la rimozione, la decadenza, le dimissioni il suo status giuridico sono stabiliti dalla legge. Il Sindaco non può ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla carica stessa. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni, 6 mesi ed 1 giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Il Sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge.
5. Il Sindaco nomina gli Assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la Giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo Statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del Segretario Comunale.
6. Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne quelle riservate alla competenza del Consiglio

Comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.

7. Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
8. È Ufficiale di Governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitegli anche dalla legge dello Stato.
9. Il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'ASL.
10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.
11. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale.
12. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed il legale rappresentante del Comune.
13. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
14. Il Sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione comunale:
 - a) nomina e revoca gli Assessori;
 - b) convoca e presiede la Giunta Comunale fissando l'ordine del giorno delle adunanze;
 - c) al fine di attuare il programma di governo dell'Ente assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - e) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
 - h) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. L.vo 267/2000;
 - i) risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri;
 - j) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 38

Competenze di vigilanza del Sindaco

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) vigila sulla attività degli Assessori, dei Responsabili dei Servizi e dei propri collaboratori;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- e) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio stesso;
- f) provvede ad informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile;
- f) adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 39

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione, ai sensi dell'art.53 del T.U.E.L. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un Commissario.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art.40

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia è proposta, ai sensi dell'art.52 del T.U.E.L., con atto motivato e sottoscritto da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco. Essa viene messa in discussione non prima di 10 gg e non oltre 30 gg dalla sua presentazione presso il protocollo dell'ente. La mozione è approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il consiglio, Sindaco escluso, e produce lo scioglimento del Consiglio Comunale

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 41

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli Enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.
2. Inoltre, al fine di agevolare e rendere consapevole la presenza dei cittadini ai lavori del Consiglio comunale, il Sindaco cura che l'ordine del giorno di ogni seduta sia inviato ai periodici cittadini a più larga diffusione ed alle associazioni ed agli Enti che ne facciano richiesta scritta.
3. I regolamenti comunali devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune e tenuti a disposizione dei cittadini presso apposito Ufficio Comunale, proponente il Regolamento stesso.

Art. 42

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi e dai dirigenti del Comune o degli Enti ed aziende dipendenti, nonché dai soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento e in conformità alle disposizioni di legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio del diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

Capo II

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 43

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione all'amministrazione locale, con particolare riguardo alla gestione dei servizi a domanda individuale.
2. Il Comune istituisce e regola le consulte permanenti per:
 - a) i servizi sociali e il decentramento amministrativo;
 - b) lo sport ed il tempo libero;
 - c) la cultura e dei beni culturali;
 - d) i giovani e il diritto allo studio;
 - e) l'urbanistica e l'ambiente;
 - f) il lavoro, l'occupazione, le attività produttive e commerciali;
 - g) dei cittadini stranieri
3. Il Comune può altresì istituire consulte temporanee in ordine ad altre materie ritenute rilevanti per la vita sociale e culturale cittadina.
4. Le consulte esprimono proposte e pareri preventivi non vincolanti sui provvedimenti amministrativi attinenti la propria sfera di competenza, verificano sulla gestione delle attività dello specifico settore ed eventualmente collaborano a titolo volontario alla erogazione di servizi a rilevanza collettiva e possono chiedere di essere ascoltate dalle Commissioni Consiliari.
5. La composizione, le competenze e il funzionamento delle consulte sono disciplinate da apposito regolamento consiliare.
6. Il Comune può concedere ad associazioni i servizi a domanda individuale.
7. Le sedute delle consulte sono pubbliche e la partecipazione ad esse non dà diritto ad alcuna forma di indennità o retribuzione. I rappresentanti delle Consulte presentano annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 44

Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 45

Diritto di istanze e petizione

1. I cittadini singoli o associati partecipano all'azione amministrativa presentando istanze e petizioni per sollecitare l'intervento del Comune in questioni di interesse generale.
2. Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto con le seguenti finalità:
 - a) istanze – per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
 - b) petizioni – per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.
3. Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.

Art. 46

Proposta

1. La proposta ha ad oggetto la formazione o la modifica dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e comunque di esclusiva competenza del Consiglio Comunale e si esercita mediante la presentazione di proposte al Consiglio Comunale.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Acquaviva delle Fonti e legalmente identificati.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa popolare le seguenti materie:

- a) bilancio, tributi, tariffe;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità, piani urbanistici;
 - c) designazione e nomine di persone;
 - d) elezioni.
4. Le modalità per la raccolta e la legalizzazione delle firme dei sottoscrittori, oltre che la procedura per l'approvazione della proposta, sono disciplinate da apposito regolamento.
5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa, in conformità con il regolamento di cui al comma precedente.

Art. 47

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo, quale forma di consultazione della popolazione, è ammesso su materie e atti di esclusiva competenza dell'Ente, rilevanti per l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 46, comma 3, del presente Statuto.
2. La raccolta delle firme per la proposta di referendum è effettuata con le modalità previste dalla legge che disciplina i referendum nazionali.
3. Il referendum è valido se partecipa al voto almeno il 40% più uno degli aventi diritto.
4. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi antecedenti la scadenza e nei sei mesi successivi all'elezione del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa quando sia stato indetto il referendum sul medesimo oggetto.
6. La proposta deve essere sottoscritta da almeno millecinquecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Acquaviva delle Fonti e legalmente identificati.
7. Apposito Regolamento disciplina le modalità, le procedure di proposta, ammissione e svolgimento dei referendum.

Art. 48

Comitati di quartiere

1. Il Comune riconosce il Comitato di quartiere, quale strumento di partecipazione all'azione amministrativa;
2. Apposito regolamento comunale disciplinerà l'istituzione e le modalità di funzionamento dei comitati di quartiere.

Capo III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune comunica l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a coloro che per legge debbono intervenire, nonché ai soggetti, purché individuati o facilmente individuabili, che dal provvedimento finale possano ricevere un pregiudizio.
2. I portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazione o comitati, possono intervenire nel procedimento, se dal provvedimento finale può loro derivare pregiudizio.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare se pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 50

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune, dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione al destinatario nella quale si indicano:
 - a) l'ufficio ed il Funzionario Responsabile;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'amministrazione stessa.
3. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7/8/1990 n. 241, il Comune disciplina i tempi e le regole dei procedimenti amministrativi, con apposito regolamento.

TITOLO IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I
L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 51

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti.
2. L'organizzazione amministrativa del Comune si ispira ai principi di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.

Art. 52

Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e dalla contrattazione decentrata.
2. È riservata alla legge nonché ai regolamenti da essa previsti, la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in particolare:
 - a) la dotazione organica del personale che è costantemente aggiornata in relazione alle mutevoli esigenze organizzative e gestionali dell'Ente, nonché alle diverse competenze e funzioni del Comune;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) l'attribuzioni al Segretario Generale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune riconosce e garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 53

Segretario Generale

1. Nel Comune opera un Segretario Generale titolare, appartenente al Ministero dell'Interno – “Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali”, che dipende funzionalmente dal Sindaco.
2. Il Segretario Generale esercita le funzioni previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti comunali e ne coordina l'attività; convoca e presiede la conferenza dei dirigenti.

Art. 54

Vicesegretario

1. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, in conformità con l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce le modalità per l'individuazione del Vicesegretario.

Art. 55

Compiti dei Dirigenti

1. I Dirigenti o i funzionari preposti a ciascuna Ripartizione sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi e dell'attuazione dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi da loro diretti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
2. Nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, i Dirigenti agiscono in piena autonomia tecnica, decisionale e direzionale.
3. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi del Comune, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
4. I Dirigenti partecipano alle sedute consiliari per la trattazione di argomenti rientranti nella sfera di competenza della propria Ripartizione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rimanda al CAPO III del T.U. 267/2000.

Art. 56

Contratti a termine e collaborazioni esterne

1. I posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti in casi eccezionali attraverso la stipula di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato con deliberazione motivata fermi, restanti i requisiti richiesti dalla qualifica.
2. In casi eccezionali ed esclusivamente per obiettivi determinati, il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, mediante la stipula di convenzioni a termine disciplinate dal diritto privato, secondo le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Capo II

SERVIZI PUBBLICI

Art. 57

Servizi pubblici comunali e modalità di esercizio

1. I servizi pubblici comunali svolgono attività funzionali alla realizzazione di finalità sociali e alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici comunali sono esercitati secondo le modalità e le forme stabilite dalla legge, in modo economico, trasparente e non discriminatorio.
3. Qualunque sia la modalità di gestione prescelta ovvero imposta dalla legge, il Comune assicura regolarità, continuità, economicità e qualità del servizio pubblico indipendentemente dalle modalità di esercizio.

TITOLO V

FORME DI COOPERAZIONE, FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE, CONFERENZE DEI SERVIZI, ACCORDI DI PROGRAMMA, CONSORZI E PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ

Art. 58

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali o Enti Pubblici in generale per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi aggiuntivi.
2. Le convenzioni stabiliscono lo scopo, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i diritti e doveri reciproci e i rispettivi apporti finanziari.

Art. 59

Conferenze dei servizi

1. Il Comune può organizzare apposite conferenze dei servizi al fine di promuovere il coordinamento dei diversi interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, valorizzando l'iniziativa dei soggetti privati, in conformità con le norme vigenti.

Art. 60

Accordi di programma

1. Il Comune promuove accordi di programma tutte le volte in cui sono previste la competenza del Comune e l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici e privati, in conformità con le norme vigenti.

Art. 61

Consorzi e partecipazione a Società

1. Il Comune può costituire e partecipare a consorzi con altri Enti Locali ed eventualmente con imprese private per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni, in conformità alle norme vigenti.
2. La costituzione di consorzio è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Comune può costituire o partecipare, esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 62

Doveri dei rappresentanti del Comune

1. I rappresentanti nominati dal Comune in seno a consorzi e società, perseguono l'interesse esclusivo dell'Ente rappresentato, svolgono il mandato secondo le direttive degli organi comunali e riferiscono annualmente al Consiglio Comunale in ordine all'andamento degli Enti in cui operano.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I

FINANZA COMUNALE

Art. 63

Autonomia finanziaria ed impositiva

1. Il Comune esercita l'autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti autonomi e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Nell'esercizio dell'autonomia impositiva, il Comune si ispira a criteri di equità e giustizia tenendo conto, in particolare, delle esigenze di quelle categorie di persone che si trovano in stato di maggior bisogno. Le tasse e tariffe devono essere commisurate all'entità della spesa cui sono afferenti.
3. Attraverso l'esercizio della propria autonomia impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il Comune persegue il conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili secondo economia, razionalità ed equità.

Art. 64

Il patrimonio Comunale

1. Il patrimonio Comunale costituito da beni mobili ed immobili è inventariato ed aggiornato secondo criteri di dettaglio.
2. Il regolamento comunale stabilisce le modalità di tenuta degli inventari determinandone i termini periodici di verifica.
3. L'alienazione del patrimonio comunale, da realizzarsi in casi eccezionali, è finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche permanenti di valore pari o superiore agli importi ricavati dalla vendita.

Capo II

CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 65

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalle leggi dello Stato, dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale e dal presente Statuto.
2. Il bilancio del Comune, in quanto documento di partecipazione democratica, è discusso preventivamente nell'ambito di incontri con i cittadini e le componenti sociali opportunamente organizzati e convocati dall'Amministrazione comunale.
3. Il regolamento di contabilità favorisce la pubblicità e la consultabilità dei documenti finanziari attraverso il loro deposito presso la Segreteria Generale del comune.

Art. 66

Bilancio e programmazione finanziaria

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda su bilancio annuale di previsione, documento unico di programmazione e bilancio pluriennale.
2. Il bilancio di previsione finanziaria, predisposto in termini di competenza e in modo da osservare i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, è approvato dal Consiglio Comunale entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 67

Programmazione dei lavori pubblici

1. Nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalle leggi Statali e Regionali il Comune predispone ed approva il programma triennale di lavori pubblici e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno.
2. Il programma triennale di lavori pubblici è aggiornato ogni anno.

Art. 68

Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, compilati ed approvati secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. L'Amministrazione comunale valuta l'efficacia dell'azione intrapresa e i risultati conseguiti attraverso la relazione illustrativa allegata al conto consuntivo.

Capo III

CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

Art. 69

Collegio dei Revisori

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è effettuata dal Collegio dei Revisori.
2. L'elezione, la composizione, la durata in carica e la presidenza del collegio, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza, la revoca e la cessazione per qualsiasi motivo dei suoi componenti, sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il numero degli incarichi cumulabili, il trattamento economico e i profili di responsabilità sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 70

Compiti del Collegio dei Revisori

1. In conformità con la legge, con il presente Statuto e con il regolamento interno di contabilità e in collaborazione con il Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori esercita funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. A tale fine il Collegio dei Revisori:
 - a) esamina tutti gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla predisposizione annuale dei bilanci preventivi e dei rendiconti prestando assistenza al Consiglio Comunale e alla Giunta, esprimendo rilievi e proposte strumentali all'efficienza, alla produttività ed all'economicità della gestione;
 - b) collabora con la funzione di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale, il quale, a tal fine, può richiedere pareri su problematiche specifiche in materia economico-finanziaria o accertamenti su fatti contabili e finanziari;
 - c) riferisce al Consiglio Comunale in caso di riscontro di irregolarità nella gestione.

Art. 71

Responsabilità dei Revisori

1. I Revisori che assolvono ai propri doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e osservano il segreto su fatti ed atti di cui abbiano conoscenza per ragione del loro ufficio.
2. I Revisori sono revocati in caso di inosservanza dei doveri di cui al comma precedente.
3. Il Revisore decade dall'ufficio in caso di assenza ingiustificata a due riunioni nel corso dell'esercizio finanziario annuale.
4. I Revisori rispondono solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, allorché risulti che il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi rivenienti della loro carica.
5. L'azione di responsabilità contro i Revisori è regolata dalla legge.

Art. 72

Controllo di Gestione ed altri controlli interni

1. Il Controllo di Gestione esercitato ai sensi delle leggi vigenti, verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di migliorare il rapporto tra costi e risultati anche attraverso opportuni e tempestivi interventi correttivi.
2. I rilievi effettuati e i risultati conseguiti in sede di controllo di gestione sono trasmessi agli

organi di governo del Comune.

3. Modalità e termini del Controllo di Gestione sono ulteriormente disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO VII
INTERPRETAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO
NORME TRANSITORIE
ENTRATA IN VIGORE

Art. 73

Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto comunale costituisce atto normativo destinato a disciplinare in modo stabile l'organizzazione, la struttura e l'attività dell'Ente, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto esplica efficacia nei confronti del Comune e dei soggetti che entrano in rapporto con l'Ente.
3. Lo Statuto è interpretato secondo i criteri contenuti nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale ed in conformità con gli artt. 5 e 128 della Costituzione.

Art. 74

Approvazione e revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di approvazione e di revisione totale o parziale del presente Statuto sono adottate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di revisione totale o parziale del testo statutario è presa in esame solo se accompagnata da un nuovo testo che sostituisca il precedente.

Art. 75

Norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti al momento, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e statutarie.

Art. 76

Entrata in vigore

1. Il nuovo testo o le modifiche dello Statuto sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per trenta giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune.
2. Lo Statuto, modificato e munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione è inviato dal Sindaco al Ministero dell'Interno.
3. Il testo aggiornato dello Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune.
4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la diffusione e la conoscenza dello Statuto.

STATUTO COMUNALE

INDICE

Premessa

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Acquaviva delle Fonti città aperta	Pag. 2
Art. 2	Sede comunale - Stemma, gonfalone e logo del Comune	Pag. 2
Art. 3	Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del comune	Pag. 3
Art. 4	Tutela dei cittadini: salute e sicurezza	Pag. 4
Art. 5	Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e produttivo	Pag. 5
Art. 6	Promozione della cultura e dello sport	Pag. 5
Art. 7	Assetto ed utilizzazione del territorio	Pag. 5
Art. 7 bis		Pag. 6
Art. 8	Sviluppo economico	Pag. 6
Art. 9	Programmazione economico-sociale e pianificazione territoriale	Pag. 7
Art. 10	Partecipazione e informazione	Pag. 7
Art. 11	Consiglio comunale dei ragazzi	Pag. 8
Art. 12	Pari opportunità	Pag. 8

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 13	Organi di Governo	Pag. 8
----------------	--------------------------	---------------

Capo I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14	Competenze e funzioni del Consiglio	Pag. 9
Art. 15	Prima adunanza	Pag. 9
Art. 16	Presidenza del Consiglio Comunale	Pag. 9
Art. 17	Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale	Pag. 10
Art. 18	Vice Presidente del Consiglio Comunale	Pag. 11
Art. 19	Pubblicità delle sedute	Pag. 11
Art. 20	Le votazioni	Pag. 11
Art. 21	Gruppi consiliari	Pag. 11
Art. 22	Conferenza dei Capigruppo	Pag. 11
Art. 23	Commissioni consiliari permanenti	Pag. 12
Art. 24	Commissioni speciali e di indagine	Pag. 12

Art. 25	Garanzie per le minoranze	Pag. 13
Art. 26	Commissione pari opportunità	Pag. 13
Art. 27	Regolamento del Consiglio Comunale	Pag. 13
Art. 28	Il Consigliere Comunale	Pag. 14
Art. 29	Consigliere Straniero aggiunto	Pag. 15
Art. 30	Programma di governo	Pag. 15

Capo II LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 31	Composizione della Giunta comunale	Pag. 16
Art. 32	Gli Assessori	Pag. 16
Art. 33	Funzionamento della Giunta Comunale	Pag. 17
Art. 34	Competenze e attribuzioni della Giunta Comunale	Pag. 17
Art. 35	Revoca degli Assessori	Pag. 18
Art. 36	Vice Sindaco	Pag. 19

Capo III IL SINDACO

Art. 37	Il Sindaco	Pag. 19
Art. 38	Competenze di vigilanza del Sindaco	Pag. 21
Art. 39	Dimissioni del Sindaco	Pag. 21
Art. 40	Mozione di sfiducia	Pag. 21

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 41	Pubblicità degli atti	Pag. 22
Art. 42	Diritto di accesso	Pag. 22

Capo II
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 43	Libere forme associative	Pag. 23
Art. 44	Consultazioni	Pag. 23
Art. 45	Diritto di istanze e petizione	Pag. 24
Art. 46	Proposta	Pag. 24
Art. 47	Referendum consultivo	Pag. 25
Art. 48	Comitati di quartiere	Pag. 25

Capo III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49	Diritto di partecipazione al procedimento	Pag. 26
Art. 50	Comunicazione dell'avvio del procedimento	Pag. 26

TITOLO IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I
L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 51	Principi e criteri direttivi	Pag. 27
Art. 52	Personale	Pag. 27
Art. 53	Segretario generale	Pag. 28
Art. 54	Vicesegretario	Pag. 28
Art. 55	Compiti dei Dirigenti	Pag. 28
Art. 56	Contratti a termine e collaborazioni esterne	Pag. 29

Capo II
SERVIZI PUBBLICI

Art. 57	Servizi pubblici comunali e modalità di esercizio	Pag. 29
----------------	--	----------------

TITOLO V
**FORME DI COOPERAZIONE, FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE, CONFERENZE DEI
SERVIZI, ACCORDI DI PROGRAMMA, CONSORZI E PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**

Art. 58	Convenzioni	Pag. 29
Art. 59	Conferenze dei servizi	Pag. 30
Art. 60	Accordi di programma	Pag. 30

Art. 61	ConSORZI e partecipazione a Società	Pag. 30
Art. 62	Doveri dei rappresentanti del Comune	Pag. 30

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

Capo I FINANZA COMUNALE

Art. 63	Autonomia finanziaria ed impositiva	Pag. 30
Art. 64	Il patrimonio Comunale	Pag. 31

Capo II CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 65	Ordinamento contabile	Pag. 31
Art. 66	Bilancio e programmazione finanziaria	Pag. 32
Art. 67	Programmazione dei lavori pubblici	Pag. 32
Art. 68	Rendiconto della gestione	Pag. 32

Capo III CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

Art. 69	Collegio dei Revisori	Pag. 32
Art. 70	Compiti del Collegio dei Revisori	Pag. 33
Art. 71	Responsabilità dei Revisori	Pag. 33
Art. 72	Controllo di gestione ed altri controlli interni	Pag. 34

TITOLO VII INTERPRETAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO NORME TRANSITORIE ENTRATA IN VIGORE

Art. 73	Interpretazione dello Statuto	Pag. 34
Art. 74	Approvazione e revisione dello Statuto	Pag. 34
Art. 75	Norme transitorie	Pag. 34
Art. 76	Entrata in vigore	Pag. 35